

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

123/2025/R/IDR

**DEFINIZIONE DI UNO SCHEMA TIPO DI BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

ORIENTAMENTI FINALI

***Mercato di incidenza: servizio idrico integrato
25 marzo 2025***

Premessa

Il presente documento si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 febbraio 2023, 51/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 51/2023/R/IDR), per la predisposizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Con il documento per la consultazione 18 giugno 2024, 245/2024/R/IDR (di seguito: documento per la consultazione 245/2024/R/IDR) sono stati illustrati gli elementi di inquadramento generale e gli orientamenti che l'Autorità intende seguire per la definizione dello schema tipo di bando di gara. In particolare, l'Autorità si è concentrata su quegli elementi del bando di gara che possono essere utilmente raccordati con i profili caratteristici della regolazione, assicurando la necessaria coerenza con le previsioni in materia di tariffe e qualità del servizio.

Nel presente documento, alla luce delle osservazioni pervenute, sono illustrati gli orientamenti finali in relazione ai richiamati elementi del bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato già oggetto di analisi nel citato documento per la consultazione 245/2024/R/IDR.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **5 maggio 2025**.*

Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione a eventuali esigenze di riservatezza.

Per agevolare la pubblicazione dei contributi pervenuti in risposta a questa consultazione si chiede di inviare documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC indicato di seguito.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Assetti e Governance Ambientale

Piazza Cavour, 5- 20121 Milano

pec: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour, 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Piazza Cavour, 5, 20121, Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Indice

1.	Introduzione	6
2.	Contenuti dello schema di bando di gara	7
3.	Ambito di applicazione, documentazione di gara e durata	8
4.	Condizioni di partecipazione.....	10
5.	Oggetto e valore dell'affidamento.....	11
6.	Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte	12
7.	Offerta tecnica	12
8.	Offerta economica	16
9.	Misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale.....	18
10.	Disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi	19
11.	Entrata in vigore	21

1. Introduzione

- 1.1 Dall'ultimo monitoraggio degli assetti locali condotto dall'Autorità, i cui esiti sono stati illustrati nella Relazione 4 febbraio 2025 32/2025/I/IDR, vengono confermati i profili di criticità connessi alla necessità di completamento dei processi di affidamento al gestore unico da parte dei soggetti territorialmente competenti, nel rispetto della normativa vigente, nonché al superamento di affidamenti salvaguardati non prorogabili in base alla medesima normativa vigente, anche se dotati di apprezzabili caratteristiche operative e gestionali, o assegnati a operatori unici di ambito prossimi alla scadenza.
- 1.2 Al fine di contribuire, almeno in parte, al contenimento delle criticità connesse all'affidamento del servizio, l'Autorità intende mettere a disposizione del settore lo strumento dello schema tipo di bando di gara *de quo*. In tale prospettiva, e in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, l'Autorità ha espresso l'orientamento di concentrare il proprio intervento su quegli elementi del bando di gara che possono essere utilmente raccordati con i profili caratteristici della regolazione del settore.
- 1.3 In particolare, si rammenta che il d.lgs. 201/2022, evidenziando la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione per garantire condizioni di qualità elevata in linea con l'obiettivo di coesione sociale e territoriale, prevede all'articolo 7 che, negli ambiti di competenza, le medesime Autorità predispongano schemi tipo di bandi di gara secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2).
- 1.4 L'Autorità, con il documento per la consultazione 245/2024/R/IDR¹ ha illustrato l'impostazione e i criteri generali che intende adottare per la definizione di tale schema tipo che si configura come un elemento fondamentale per perseguire *ab origine* (e per l'intera durata contrattuale) la piena coerenza dei nuovi affidamenti con le previsioni regolatorie *pro tempore* vigenti, in particolare in tema di tariffe e qualità del servizio.
- 1.5 La progressiva integrazione con la filiera del servizio idrico integrato di attività di livello potenzialmente più esteso, come ad esempio quelle relative al riuso e, più in generale, la possibilità di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti idrici è riconducibile anche al recente Progetto di Relazione sulla strategia europea sulla resilienza idrica (2024/2104 (INI)) della Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, pubblicato il 29 gennaio 2025, in cui si sottolinea che *“per far fronte alla carenza idrica occorre dare priorità a pratiche innovative di gestione delle risorse idriche”*. In sintesi, il Parlamento europeo assegna un ruolo fondamentale *“alla sostenibilità, all'inclusività e all'innovazione”* per prefigurare *“un quadro di resilienza idrica incentrato sulle persone che garantisca la*

¹ Nello specifico risultano aver partecipato alla consultazione 18 soggetti, di cui quattro Enti di Governo d'ambito, tre Associazioni di imprese, un'Associazione nazionale di Enti di Governo d'Ambito, nove gestori e un privato.

salute a lungo termine delle risorse idriche, degli ecosistemi e delle comunità dell'Europa oggi e per le generazioni a venire”.

- 1.6 In questa prospettiva, anche alla luce della durata tipica degli affidamenti nel settore e del possibile impiego nell'ambito delle procedure di selezione del partner privato, lo schema tipo di bando di gara deve essere elaborato tenendo conto della necessità di poter includere valutazioni ad ampio spettro sullo sviluppo del servizio, integrandole con quelle propriamente definite nell'ambito della regolazione.
- 1.7 Con il presente documento, i cui elementi di dettaglio sono illustrati nello Schema tipo di bando (riportati in Allegato), in esito agli ulteriori approfondimenti svolti in relazione alle osservazioni pervenute, l'Autorità intende sottoporre a consultazione i propri orientamenti finali per la definizione dello schema di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato.

2. Contenuti dello schema di bando di gara

- 2.1 Gli *stakeholder* intervenuti alla consultazione hanno espresso un generale apprezzamento rispetto agli orientamenti dell'Autorità circa la ricostruzione del quadro di riferimento per i profili relativi all'assetto organizzativo del settore, nonché per i principali profili normativi di interesse.
- 2.2 Relativamente ai contenuti dell'intervento regolatorio, l'Autorità intende confermare quanto illustrato nel primo documento per la consultazione e, pertanto, intervenire sui seguenti elementi del bando di gara che appaiono idonei a riflettere, nell'ambito della procedura di selezione, gli aspetti salienti della regolazione settoriale:
 - ambito di applicazione;
 - documentazione di gara;
 - durata;
 - condizioni di partecipazione;
 - oggetto e valore dell'affidamento;
 - criterio di aggiudicazione e disciplina dell'offerta;
 - offerta tecnica;
 - offerta economica;
 - profili di applicabilità dello schema tipo di bando di gara al partenariato pubblico-privato istituzionale;
 - disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi
- 2.3 In una logica di semplificazione e di fruibilità della nuova disciplina, si ritiene utile precisare – anche cogliendo taluni spunti emersi nei contributi di consultazione – che per tutti gli elementi e gli aspetti della gara non disciplinati nello schema di

provvedimento possa farsi riferimento, per i profili di applicabilità, alle disposizioni generali contenute nella disciplina sui contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di seguito: d.lgs. 36/23) e ove applicabili, ai pertinenti atti tipo adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: ANAC), nonché alla normativa eurounitaria ed alla normativa nazionale in materia ambientale e dei servizi pubblici locali².

- 2.4 A tale riguardo, a seguito di interlocuzioni con gli uffici di ANAC, si intende sviluppare un quadro di riferimento chiaro e coerente che ricomprenda le emanande previsioni e l’attività di aggiornamento degli atti tipo della medesima Autorità, ove applicabili, nonché la disciplina generale dei contratti pubblici.

3. Ambito di applicazione, documentazione di gara e durata

- 3.1 Gli elementi e le considerazioni evidenziate nel quadro di riferimento di cui al documento per la consultazione 245/2024/R/IDR, permettono di delineare i caratteri principali dell’ambito di applicazione dello schema tipo di bando di gara.
- 3.2 In particolare, al fine di contribuire a una maggiore uniformità degli atti di gara, si conferma l’adozione di un unico schema tipo, utilizzabile dagli Enti di governo dell’ambito (di seguito anche EGA) in tutte le procedure ad evidenza pubblica per la scelta del gestore unico d’ambito.
- 3.3 Per quanto attiene alla documentazione di gara, al fine di favorire l’omogeneizzazione della rappresentazione e della trattazione delle procedure di affidamento del servizio, appare utile prefigurare il rinvio agli atti disciplinati nell’alveo della regolazione del servizio idrico integrato.
- 3.4 Si fa in particolare riferimento agli specifici schemi regolatori finalizzati a esplicitare la relazione tra l’identificazione degli obiettivi territoriali, la selezione degli interventi necessari, l’entità dei corrispettivi applicati all’utenza e le attese di miglioramento di efficienza degli operatori.
- 3.5 Tali elementi appaiono funzionali a garantire la predisposizione di una documentazione di gara basata su elementi certi e agevolmente fruibili, potendo far riferimento anche agli schemi tipo e relative modulistiche per l’elaborazione del piano economico-finanziario (di seguito anche PEF), per la raccolta e la sintesi dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale e alla conseguente indicazione dei relativi obiettivi, per l’elaborazione del programma degli interventi (di seguito anche PdI), nonché del piano delle opere strategiche (di seguito anche POS), per le relazioni al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria³.

² In materia di affidamento del servizio idrico integrato trovano in ogni caso applicazione i principi eurounitari e nazionali, dettati dalla normativa settoriale di riferimento.

³ Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC sono resi accessibili, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettera c) del d.lgs. 201/22, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.

- 3.6 In particolare, si ritiene innanzitutto utile evidenziare che la documentazione di gara deve contenere, in coerenza con la disciplina regolatoria *pro tempore* vigente, tutti gli elementi necessari per la formulazione di un'offerta internamente coerente da parte di ciascun concorrente, sia per quanto concerne gli elementi qualitativi che economici del servizio da affidare.
- 3.7 Dovranno quindi essere analiticamente fornite tutte le informazioni rilevanti sullo stato di fatto del servizio al momento di avvio della procedura di selezione (in termini di modalità di gestione del servizio, stato di consistenza delle infrastrutture idriche, tipologia e caratteristiche dell'utenza servita, livello di morosità, individuazione delle criticità riscontrate con riferimento all'organizzazione del servizio, previsione in ordine al valore residuo) e la descrizione puntuale del servizio da svolgere in termini di *target* attesi (qualità tecnica e contrattuale) e di quantificazione dei correlati parametri economici.
- 3.8 In particolare, l'EGA, sulla base dei *target* di miglioramento o mantenimento dei livelli di qualità contrattuale e tecnica, indica negli atti che costituiscono lo specifico schema regolatorio di gara, gli interventi puntuali pianificati per il loro raggiungimento, illustrando il cronoprogramma di realizzazione e la spesa per ogni singolo intervento.
- 3.9 Pertanto, l'Autorità è orientata a prevedere che gli EGA, individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché i costi operativi aggiuntivi associati alla presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuove attività, definiscano lo specifico schema regolatorio da porre a base di gara, corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria (POS, PdI, PEF e convenzione di gestione) sviluppata per tutta la durata dell'affidamento, indicando gli obiettivi da perseguire e i connessi interventi, nonché l'andamento dei costi di gestione e di investimento e la previsione annuale dei proventi da tariffa relativi al servizio da affidare.
- 3.10 L'Autorità ritiene, infine, opportuno richiamare - anche tenuto conto della recente riformulazione dell'articolo 11 del d.lgs. 36/2023 ad opera del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 - la necessità che la documentazione di gara fornisca le informazioni concernenti il contratto collettivo applicabile al personale da impiegare nel servizio da affidare, nonché la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali. La necessità di rappresentare il tema inerente alla tutela occupazionale è stata, peraltro, recepita con specifica previsione anche nello schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla delibera 27 dicembre 2024, 596/2024/R/RIF.
- 3.11 Un ulteriore profilo di interesse attiene alla durata: da un lato, dando rilievo alle pertinenti previsioni di legge in materia di servizi pubblici locali a rete e di servizio idrico integrato⁴ e, dall'altro, richiamando le attribuzioni degli EGA in ordine alla

⁴ Cfr. articolo 19, comma 1, primo periodo, d.lgs. 201/2022 e articolo 151, comma 2, d.lgs. 152/2006 con riferimento alla durata dell'affidamento per il servizio idrico integrato.

determinazione della durata degli affidamenti nel rispetto dei criteri posti dalla normativa *pro tempore* vigente.

- 3.12 In particolare, nell'Allegato al presente documento viene richiamata anche la previsione regolatoria contenuta nell'articolo 5.2 della convenzione di cui all'Allegato A alla delibera 656/2015/R/IDR ai sensi del quale la durata dell'affidamento, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, “*può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti*”.

4. Condizioni di partecipazione

- 4.1 Le osservazioni pervenute al documento per la consultazione 245/2024/R/IDR, pur mostrando apprezzamento per l'orientamento teso a valorizzare, ai fini della selezione del gestore, il rispetto degli obblighi previsti dalla regolazione, la capacità economico-finanziaria adeguata al valore economico del servizio da svolgere, nonché il possesso dei relativi requisiti tecnici, hanno evidenziato talune potenziali criticità.
- 4.2 In particolare, anche coerentemente alle previsioni in materia di condizioni di partecipazione contenute nello schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si ritiene opportuno esplicitare ulteriormente l'allineamento con la disciplina generale sui contratti pubblici e semplificare l'attività degli EGA. Nello specifico, risulta utile precisare, nell'ambito dei presenti orientamenti, che:
- i requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale sono definiti dall'EGA nel rispetto dei principi e delle previsioni contenute nella normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici;
 - l'EGA per la dimostrazione del possesso di adeguate capacità tecniche e professionali, può richiedere evidenza del passato svolgimento di servizi analoghi rispetto a quelli oggetto di affidamento, indicando anche gli obblighi di servizio e gli *standard* generali di qualità tecnica e contrattuale previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente;
 - gli operatori possono fornire la dimostrazione del possesso delle suddette capacità tecniche e professionali anche utilizzando le informazioni e i dati registrati e comunicati ai sensi della regolazione *pro tempore* vigente;
 - con riferimento ai requisiti speciali di carattere tecnico-professionale, l'EGA può richiedere, nel caso in cui il soggetto partecipante alla gara non abbia mai gestito, neppure in forma di partecipazione, il servizio idrico integrato in Italia, evidenza della *compliance* alla normativa eurounitaria nonché del rispetto di *standard* regolatori previsti nel paese di origine qualora non inferiori a quelli fissati dall'Autorità.
- 4.3 Si ritiene, infine, opportuno confermare – come indicato anche nella sezione relativa ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica – che le informazioni desumibili dal *track*

record dell'operatore possano essere valorizzate non già ai fini dell'ammissione alla procedura, ma nell'ambito della *scoring function* complessiva.

5. Oggetto e valore dell'affidamento

- 5.1 Si ritiene opportuno ribadire che l'oggetto dell'affidamento deve essere declinato in modo coerente con la perimetrazione del servizio idrico integrato quale definita nella normativa di settore *pro tempore* vigente. Al riguardo, quindi, il perimetro delle attività affidate comprende necessariamente i seguenti elementi: *i*) insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione nonché di riuso delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali⁵; *ii*) l'indicazione dei comuni nei quali il servizio idrico integrato oggetto di affidamento dovrà essere svolto, precisandosi che tali comuni devono coincidere con quelli ricadenti nell'intero ambito territoriale ottimale.
- 5.2 Si è riscontrato un generale apprezzamento da parte dei soggetti intervenuti alla consultazione circa l'orientamento dell'Autorità – che si ribadisce anche in questa sede – relativamente alla circostanza che i bandi di gara debbano fornire il *set* di informazioni rilevanti sulle caratteristiche delle diverse attività costituenti il servizio idrico integrato e sui connessi interventi necessari per la loro erogazione.
- 5.3 L'Autorità ritiene, altresì, necessario che l'EGA espliciti, tra le informazioni destinate a enucleare i tratti salienti di un affidamento, anche quelle relative ad altri profili comunque rilevanti a livello territoriale, come già indicato con riferimento alla documentazione di cui ai punti 3.3 e seguenti.
- 5.4 Al fine di fornire ai partecipanti alla gara, il quadro informativo più completo possibile, l'EGA dovrà altresì specificare l'eventuale presenza all'interno del perimetro amministrativo dell'ambito territoriale ottimale di gestori conformi (con indicazione dei relativi segmenti del servizio da essi gestiti) anche i grossisti che erogano i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA, in attuazione dei provvedimenti regolatori dell'Autorità.
- 5.5 Il valore dell'affidamento è elaborato dall'EGA e indicato nel PEF dello specifico schema regolatorio posto a base di gara, tenuto conto dell'ultimo PEF del gestore uscente e sulla base delle ipotesi di sviluppo sottese al nuovo affidamento, nonché delle indicazioni metodologiche per lo sviluppo del PEF fino al termine dell'affidamento fornite dall'Autorità nel contesto della regolazione tariffaria.

⁵ Il perimetro da affidare tiene conto dell'ampliamento della definizione di servizio idrico integrato operato con la modifica all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo. n. 152/06, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2024 n. 151, convertito nella legge 13 dicembre 2024 n. 191.

6. Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte

- 6.1 Con riferimento ai criteri di aggiudicazione si è registrata una generale condivisione dei principali profili illustrati nel primo documento per la consultazione, emergendo una preferenza per un tetto massimo di incidenza dell'offerta economica.
- 6.2 Pertanto, con la finalità di valorizzare sia la componente tecnico qualitativa connessa al rilevante potenziale di miglioramento che la disciplina di settore ancora sottende, sia la componente economica delle proposte presentate, si ritiene opportuno confermare quanto prospettato in relazione all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, esplicitando un'incidenza massima dell'offerta economica pari al 30%.

7. Offerta tecnica

- 7.1 I criteri per la valutazione dell'offerta tecnica sono individuati a partire dalle condizioni gestionali e infrastrutturali riscontrate all'avvio della procedura in termini di rispetto degli standard o di miglioramento dei macro-indicatori relativi alle *performance* per gli utenti del servizio, in coerenza con le classi di partenza e gli obiettivi rilevati per ciascun macro-indicatore ai sensi delle delibere 917/2017/R/IDR e 655/2015/R/IDR e ss.mm.ii..
- 7.2 L'EGA, pertanto, nell'ambito del Programma degli Interventi e nel Piano delle Opere Strategiche di cui si compone lo specifico schema regolatorio di gara, definisce i valori *target* (di miglioramento progressivo o mantenimento) che prevede nel corso del periodo di affidamento valorizzandoli, in misura comunque non inferiore a quelli derivanti dalle classi di partenza di ciascun macro-indicatore di qualità tecnica e contrattuale e in un'ottica di coerenza con la durata dei periodi regolatori e delle relative scadenze di aggiornamento.
- 7.3 Tenendo anche conto di alcune delle osservazioni pervenute, l'Autorità intende quindi confermare l'organizzazione dei criteri di valutazione in distinte categorie prevedendone una ulteriore volta a considerare, nell'ambito dei criteri di valutazione, fattori tesi a premiare un *track record* positivo nelle precedenti esperienze gestionali da parte dei partecipanti alla gara.
- 7.4 In tal senso, i criteri di valutazione possono essere organizzati in quattro distinte categorie di miglioramento:
- A. la prima relativa alla programmazione posta a base di gara;
 - B. la seconda avente ad oggetto la progettazione e la struttura tecnico-gestionale oggetto di offerta;
 - C. la terza riguardante gli ulteriori miglioramenti relativi ai profili tecnici inerenti specifiche pianificazioni o iniziative innovative;

- D. la quarta relativa alla possibilità di considerare punteggi premianti per i partecipanti che presentino un *track record* regolatorio e ambientale positivo nelle gestioni preesistenti.
- 7.5 L’Autorità è orientata altresì a prevedere che l’EGA attribuisca un peso prevalente alla categoria A rispetto alla B, prospettando l’assegnazione alle categorie C e D di un peso nel complesso non superiore al 30% nell’ambito dell’offerta tecnica.
- 7.6 Nell’ambito della categoria A, dovranno pertanto essere presi in considerazione prioritariamente i seguenti criteri:
- a) il miglioramento della capacità di resilienza del sistema degli approvvigionamenti, cui è associato il macro-indicatore “Resilienza idrica” (M0), di cui all’artt. 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’Allegato A alla delibera 917/2017/R/IDR (di seguito: RQTI);
 - b) il contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell’infrastruttura acquedottistica, cui è associato il macro-indicatore “Perdite idriche” (M1), definito ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della RQTI;
 - c) il mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento, cui è associato il macro-indicatore - “Interruzioni del servizio” (M2), definito ai sensi dell’art. 9 della RQTI;
 - d) il miglioramento della qualità della risorsa destinata al consumo umano, cui è associato il macro-indicatore “Qualità dell’acqua erogata” (M3), di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 della RQTI;
 - e) la minimizzazione dell’impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue, cui è associato il macro-indicatore “Adeguatezza del sistema fognario” (M4), di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 della RQTI;
 - f) la minimizzazione dell’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi, cui è associato il macro-indicatore “Smaltimento fanghi in discarica” (M5), definito ai sensi dell’art 18 della RQTI;
 - g) la minimizzazione dell’impatto ambientale collegato alla linea acque, cui è associato il macro-indicatore “Qualità dell’acqua depurata” (M6), di cui agli art. 19 della RQTI;
 - h) il miglioramento dei macro-indicatori di qualità contrattuale “MC1- Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e “MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”, definiti all’art. 92 dell’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (RQSII).
- 7.7 L’Autorità intende poi accogliere l’ipotesi segnalata da taluni rispondenti circa l’opportunità di considerare l’introduzione di ulteriori criteri volti a valorizzare specifici obiettivi da raggiungere nel territorio da affidare, comunque coerenti con i principi e gli obiettivi definiti in materia a livello nazionale ed europeo ritenendo, al

- contempo, opportuno prevedere che il peso assegnato a tali criteri non sia superiore al 15% del peso complessivo attribuito alla categoria A.
- 7.8 Alla luce poi delle osservazioni pervenute, al fine di agevolare le valutazioni di competenza dell'EGA nel caso di applicazione della metodologia TOPSIS su di un orizzonte temporale molto più ampio di quello abitualmente considerato, l'Autorità intende verificare la possibilità di introdurre strumenti di supporto per procedere all'ordinamento delle offerte.
- 7.9 Con riferimento al punto B assume invece rilevanza la dimostrazione, da parte degli offerenti, di effettive capacità progettuali ed esecutive per il raggiungimento dei *target* individuati dall'EGA, anche in termini di struttura tecnico-gestionale necessaria per l'esecuzione e la gestione del servizio.
- 7.10 A tale proposito l'EGA, sulla base dei *target* di miglioramento o mantenimento individuati nella categoria A, indica nel Programma degli Interventi e nel Piano delle Opere Strategiche che compongono lo specifico schema regolatorio di gara, gli interventi puntuali pianificati per il loro raggiungimento, illustrando il cronoprogramma di realizzazione e di spesa per ogni singolo intervento.
- 7.11 I partecipanti alla gara, sulla base della documentazione predisposta dall'EGA, dovranno pertanto illustrare, nei rispettivi atti che compongono lo specifico schema regolatorio di offerta – allegando a corredo apposite relazioni e/o progetti di fattibilità – gli interventi necessari a realizzare le migliorie proposte secondo la programmazione temporale offerta.
- 7.12 In particolare, si ritiene opportuno che i partecipanti forniscano evidenza anche:
- a) delle modalità organizzative del servizio in termini di personale, attrezzature e materiali necessari allo svolgimento di ciascuna delle attività richiesta dall'EGA;
 - b) delle modalità esecutive del servizio, in termini di pianificazione operativa, illustrando anche le azioni da implementare per garantire adeguati livelli di continuità e sicurezza, la diffusione degli strumenti di misura e il loro grado di digitalizzazione, le modalità di contatto con l'utenza;
 - c) delle modalità di attuazione delle iniziative di sensibilizzazione e informazione degli utenti nonché dei piani di formazione del personale;
 - d) degli elementi organizzativi ed esecutivi connessi a eventuali proposte migliorative o innovative rispetto ai *target* individuati dall'EGA, con illustrazione dettagliata delle tempistiche di implementazione, del grado di maturità progettuale, delle tecnologie impiegate e dei benefici attesi.
- 7.13 Con riferimento al punto C, si conferma la possibilità di individuare ulteriori elementi migliorativi connessi all'introduzione di specifiche misure innovative volte all'ottimizzazione dei profili tecnici del servizio, tra le quali:
- a) l'adozione di misure volte alla promozione della sostenibilità energetica e ambientale nel territorio servito legate, in particolare, all'incremento dei volumi

di acque reflue depurate che si prevede di destinare effettivamente al riutilizzo e alla riduzione della quantità di energia elettrica acquistata;

- b) l'adozione di misure tese a rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, quali gli interventi di individualizzazione della fornitura e predisposizione di servizi di misura interni ai condomini che prevedano le attività di: installazione e sostituzione dei contatori divisionali, lettura periodica dei medesimi (tramite l'adozione di strumenti per i quali sia possibile rilevare le misure tramite telelettura - di prossimità o da remoto - in caso di installazione all'interno degli appartamenti), ripartizione della bolletta condominiale sulla base dei singoli consumi rilevati;
- c) la realizzazione di interventi particolarmente avanzati in termini di mitigazione degli impatti ambientali;
- d) l'incremento del livello di digitalizzazione e monitoraggio delle reti e degli impianti, che prevedano l'impiego di strumenti e modelli innovativi di misura e controllo delle infrastrutture, nonché l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nel monitoraggio delle infrastrutture, nella raccolta e sistematizzazione di dati e informazioni e nelle relazioni con l'utenza;
- e) ulteriori misure innovative legate allo sviluppo di economie circolari nel servizio idrico integrato (ad. esempio con riferimento al il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato) e al perseguimento di obiettivi di neutralità climatica.

7.14 Infine, con riferimento alla categoria D, l'EGA può prevedere di assegnare un punteggio agli operatori che, nell'ambito delle pregresse gestioni, abbiano conseguito livelli di *compliance* regolatoria e ambientale soddisfacenti. In particolare, potranno assumere rilevanza specifici profili di competenza del gestore in ordine:

- a) alla regolazione tariffaria e della qualità del servizio (a titolo non esaustivo si fa riferimento – per gli aspetti di competenza del gestore - alla predisposizione schema regolatorio e della Carta dei servizi, nonché al rispetto degli obblighi di misura e trasparenza);
- b) agli aspetti tecnico-progettuali, gestionali, alle capacità di realizzare interventi, di attivare rilevanti investimenti anche attraverso il ricorso a finanziamenti di terzi, di garantire un costante monitoraggio delle infrastrutture gestite e di migliorarne le prestazioni o l'affidabilità complessiva, di gestire in modo evoluto le relazioni con le amministrazioni competenti e con l'utenza finale.

7.15 Si ritiene, infine, opportuno prevedere che l'EGA scelga i metodi di valutazione in modo da rendere confrontabili le *performance* degli operatori per l'intero periodo considerato stabilendo, in particolare, il peso da attribuire a ciascun criterio tenuto conto della distanza temporale tra la prevista realizzazione dei *target* offerti e il momento della proposta con incidenze decrescenti nel tempo.

8. Offerta economica

- 8.1 Ai fini della definizione dell'offerta economica, l'EGA, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti ed il valore delle infrastrutture esistenti nel territorio oggetto di affidamento, il livello complessivo dei costi, nonché la presenza di costi operativi aggiuntivi associati alla presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nello schema regolatorio da porre a base di gara, ai sensi della matrice di schemi regolatori vigente al momento dell'avvio dell'affidamento.
- 8.2 Con riferimento poi all'orientamento prospettato dall'Autorità per la formazione delle offerte economiche, volto a prediligere offerte focalizzate su parametri tariffari stabilmente inseriti nel calcolo soggetti a quantificazione *ex ante* e non ammissibili nell'ambito del sistema dei congruagli, si è registrata condivisione.
- 8.3 In tale ottica, l'Autorità è orientata a confermare che, nell'ambito dell'offerta economica possano verificarsi, anche congiuntamente, le seguenti possibili configurazioni:
- a) offerte aventi ad oggetto le grandezze direttamente afferenti alla determinazione dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario, che ricomprendono i costi operativi endogeni ($Opex_{end}$), i costi ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità (ERC_{tel}) e, nell'ambito dei costi operativi associati a specifiche finalità ($Opex_{tel}$) i costi operativi per adeguamenti agli standard di qualità ($Opex_{QC}$, $Opex_{QT}$) nonché quelli relativi alle eventuali variazioni di perimetro della gestione (Op^{new}), per i quali i partecipanti possono proporre riduzioni rispetto ai valori indicati nello schema regolatorio a base di gara, per tutta la durata del periodo di affidamento;
 - b) offerte aventi ad oggetto le grandezze relative ai vincoli di crescita dei corrispettivi, che riguardano:
 - i. il parametro che definisce il limite di prezzo K , che può essere valorizzato in riduzione rispetto ai valori indicati nello schema regolatorio a base di gara, per tutta la durata del periodo di affidamento;
 - ii. il fattore di ripartizione o *sharing* X , che al contrario può essere valorizzato in aumento (anche oltre il valore massimo previsto e, in ogni caso, poi non comprimibile per l'intera durata dell'affidamento) rispetto ai valori inseriti nel vincolo di crescita del moltiplicatore tariffario dello schema regolatorio a base di gara;
 - c) offerte aventi ad oggetto variabili ulteriori sulle quali possono essere applicate riduzioni rispetto ai valori individuati dall'EGA nello schema regolatorio posto a base di gara, e per tutta la durata dell'affidamento, relative a:

- i. la percentuale applicata al fatturato, differenziata per macroaree geografiche, per la valorizzazione del costo massimo di morosità ammesso a riconoscimento, CO_{mor} ;
 - ii. lo *sharing* dei margini relativi alle altre attività idriche;
 - iii. il $Benchmark_{EE}$ impiegato nel computo della componente Rc_{EE} .
- 8.4 L’Autorità intende inoltre prevedere che l’EGA assicuri differenti livelli di priorità nella declinazione dei criteri sopra illustrati, assegnando pesi decrescenti nel seguente ordine:
1. riduzione dei costi operativi endogeni ($Opex_{end}$);
 2. riduzione dei costi ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità (ERC_{tel});
 3. nell’ambito dei costi operativi associati a specifiche finalità ($Opex_{tel}$), possibile riduzione degli oneri relativi alle eventuali variazioni di perimetro della gestione (Op^{new});
 4. sempre nell’ambito dei richiamati $Opex_{tel}$, possibile riduzione degli eventuali costi operativi per adeguamenti agli standard di qualità ($Opex_{QC}$, $Opex_{QT}$);
 5. riduzione delle ulteriori variabili di cui alla lettera c) del precedente comma 8.3;
 6. incremento del valore di ripartizione o di *sharing* X (anche oltre il valore massimo previsto e, in ogni caso, poi non comprimibile per l’intera durata dell’affidamento) e/o riduzione del limite di prezzo K .
- 8.5 Si ribadisce comunque che, in coerenza con la normativa in materia di contratti pubblici, non potranno concorrere al ribasso determinate categorie di costi quali, in particolare, gli oneri di sicurezza e i costi del personale. Rimangono ammissibili eventuali ribassi complessivi sull’importo derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale.
- 8.6 Con riferimento, inoltre, ad alcune richieste pervenute in ordine alla necessità di indicare criteri puntuali per fare emergere le offerte anomale e verificare la credibilità delle proposte ricevute, si ritiene, in coerenza con la disciplina sui contratti pubblici e con quella stabilita dalla regolazione *pro tempore* vigente, che la verifica dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati, sia sufficiente ad assolvere a tale istanza.
- 8.7 Infine, come per l’offerta tecnica, si ritiene opportuno prevedere che l’EGA scelga i metodi di valutazione in modo da consentire la confrontabilità delle offerte economiche per l’intero periodo considerato, stabilendo il peso da attribuire a ciascun criterio tenuto conto, in misura decrescente, della distanza temporale tra il miglioramento offerto e il momento della proposta.

9. Misure specifiche per il partenariato pubblico-privato istituzionale

- 9.1 L'orientamento dell'Autorità volto a includere nell'ambito di applicazione dell'emanando schema tipo anche le procedure di selezione del socio privato ha raccolto un generale apprezzamento.
- 9.2 In alcuni dei contributi di consultazione è emersa, altresì, la richiesta di introduzione di elementi di flessibilità in ragione dei profili di peculiarità della procedura di selezione *de quo* rispetto all'impianto generale dello schema di bando di cui all'allegato al presente documento.
- 9.3 Sulla scorta delle osservazioni precedentemente riportate, l'Autorità è orientata a prevedere che – ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al menzionato d.lgs. 175/2016 – il socio privato, nell'ambito dell'affidamento a società mista di cui all'articolo 16 del d.lgs. 201/2022, venga selezionato sulla base di una procedura coerente con le previsioni illustrate nel presente documento nonché con le seguenti misure specifiche:
- attribuzione, con riferimento al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, di un peso all'offerta tecnica non inferiore al 60%;
 - individuazione da parte dell'EGA di profili tecnici da considerare quale base di gara per la redazione delle offerte tecniche, con possibile attribuzione di un punteggio maggiore ai criteri di cui alla categoria D relativamente al *track record* regolatorio e ambientale nelle gestioni preesistenti;
 - con riferimento all'offerta economica, facoltà dell'EGA di prevedere l'attribuzione di un punteggio a due diversi *set* di criteri: uno relativo ai ribassi tariffari, coerentemente con quanto illustrato nei punti 8.3 e 8.4 del presente documento; l'altro, riguardante gli incrementi di patrimonio netto della società mista, sotto forma di conferimenti di capitale.

10. Disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi

- 10.1 Con riferimento alle disposizioni puntuali rappresentate dall’Autorità per i contesti territoriali in cui persistono criticità nelle attività demandate al livello locale in merito all’aggiornamento degli atti di pianificazione, programmazione e organizzazione nella gestione del servizio, nei quali anche la regolazione tariffaria non ha ancora trovato adeguata attuazione, si è registrato un generale apprezzamento.
- 10.2 Anche con riferimento all’ipotesi illustrata di prevedere un periodo almeno triennale per generare le informazioni necessarie al successivo completamento del *set* informativo minimo, si è registrata una generale convergenza, con una preferenza per l’applicazione delle specifiche disposizioni per un periodo quadriennale, in coerenza con le logiche sottese alla regolazione tariffaria e della qualità.
- 10.3 In tal senso, i criteri di valutazione possono essere organizzati, nelle medesime categorie di miglioramento individuate per i contesti in cui non si riscontrano particolari criticità, adottando opportuni accorgimenti legati al livello di disponibilità ed affidabilità di dati ed informazioni rilevato nel contesto interessato, e ricomprendendo, in particolare, nella categoria B. anche l’eventuale approvazione dei piani d’ambito.
- 10.4 Con riferimento all’offerta tecnica, l’Autorità intende inoltre confermare quanto evidenziato nel primo documento per la consultazione, prevedendo che la valutazione sia rivolta ai profili relativi alla progettazione e alla struttura tecnico-gestionale che si propone di mettere a disposizione del territorio interessato, unitamente agli ulteriori miglioramenti relativi ai profili tecnici inerenti specifiche pianificazioni o iniziative innovative.
- 10.5 In considerazione, inoltre, alle possibili difficoltà connesse all’individuazione dei *target* specifici sottesi alla programmazione degli interventi, si ritiene opportuno valutare congiuntamente in un’unica categoria i profili di pianificazione e di progettazione.
- 10.6 A tale proposito, i profili di confronto tecnico sulla base dei quali la procedura di gara può svolgersi sono organizzati in tre categorie tese a intercettare:
- A. la programmazione, la progettazione e la struttura tecnico-gestionale oggetto di offerta;
 - B. gli ulteriori miglioramenti relativi ai profili tecnico-gestionali, anche inerenti specifiche pianificazioni o iniziative innovative e alla promozione della sostenibilità energetica e ambientale - come declinati al precedente punto 7.13-ivi compreso il piano d’ambito eventualmente approvato;
 - C. la possibilità di considerare punteggi ulteriori per i partecipanti che presentino un *track record* regolatorio e ambientale positivo nelle gestioni preesistenti, declinati analogamente a quanto previsto nel precedente punto 7.14.

- 10.7 Si intende inoltre prevedere che l'EGA attribuisca alla categoria A un punteggio complessivamente non inferiore al 70% del punteggio totale dell'offerta tecnica. Alle categorie B e C è invece assegnato un peso nel complesso non superiore al 30%.
- 10.8 Nella declinazione dei criteri che costituiscono la categoria A, l'Autorità è orientata a prevedere che l'EGA, nell'ambito dello schema regolatorio di convergenza posto a base di gara, metta a disposizione dei partecipanti la documentazione contenente:
- a) una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
 - b) in caso di processi di aggregazione avviati per la formazione del gestore unico d'ambito, un programma di impegni che descriva le modalità di completamento di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno;
 - c) un programma di impegni che preveda l'assolvimento di obblighi di *compliance* regolatoria e di raggiungimento di requisiti informativi, declinato nei termini di cui al comma 32.9 del MTI-4, dettagliandone l'allocazione temporale.
- 10.9 I partecipanti alla gara, sulla base della documentazione predisposta dall'EGA, forniscono evidenza nella propria offerta tecnica oltre che dei profili caratteristici delle modalità di progettazione ed esecuzione illustrati al punto 7.12, anche della possibilità di offrire programmi di impegni e interventi migliorativi e con tempistiche di realizzazione anticipate rispetto a quelle previste nella documentazione predisposta dall'EGA di cui al precedente comma.
- 10.10 Nel caso in cui l'EGA rilevi particolari criticità da sanare, non risultando soddisfatti alcuni prerequisiti minimi necessari per l'accesso ai meccanismi incentivanti, l'attribuzione di punteggi alle offerte tecniche è prioritariamente collegata alla proposta di miglioramenti rispetto alla tempistica indicata dal medesimo EGA ai sensi del comma 5.3, lettera b), della deliberazione 917/2017/R/IDR ss.mm.ii..
- 10.11 Con riferimento poi all'offerta economica, in mancanza di dati tariffari e di costo affidabili, si ritiene opportuno prevedere che lo schema di convergenza posto a base della procedura di selezione trovi applicazione per un arco di tempo, quadriennale, congruo a generare le informazioni necessarie al successivo completamento del set informativo minimo.
- 10.12 Ne consegue che, per ciascun anno di convergenza, nell'ambito del vincolo ai ricavi (VRG_{conv}^a) di cui al comma 32.8 del MTI-4 saranno definite:
- a) la componente $Capex_{conv}^a$ pari a $16\% * CO_{conv}^S$;
 - b) la componente CO_{conv} in coincidenza dell'estremo superiore del costo operativo stimato *pro capite* del *Cluster C*, rappresentato nella matrice di cui al comma 18.1 del MTI-4 pari a 116 €/ab, incrementato del 10%.

- 10.13 L’Autorità intende poi confermare l’orientamento secondo il quale possano essere comunque valutate positivamente proposte tese a ridurre le componenti di cui al precedente comma e gli oneri a carico dell’utenza finale, qualora non pregiudichino l’equilibrio economico e finanziario della gestione.
- 10.14 Si ritiene infine opportuno prevedere che l’EGA scelga i metodi di valutazione in modo da rendere confrontabili le *performance* degli operatori per l’intero periodo considerato stabilendo, in particolare, il peso da attribuire a ciascun criterio tenuto conto della distanza temporale tra la prevista realizzazione dei target offerti e il momento della proposta con incidenze decrescenti nel tempo.

11. Entrata in vigore

- 11.1 Come già ampiamente emerso nell’illustrazione degli esiti dell’attività di monitoraggio semestrale condotta dall’Autorità ai fini degli adempimenti richiesti dall’art. 172 comma 3bis del d.lgs.152/06, gli assetti locali del servizio idrico presentano rilevanti elementi di differenziazione nelle configurazioni istituzionali territoriali che incidono profondamente ai fini dell’organizzazione del servizio, nonché dell’adozione (e dell’aggiornamento) delle necessarie scelte di programmazione.
- 11.2 In ragione dell’assenza di consolidati profili di uniformità sul territorio nazionale in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, si ritiene utile formulare specifiche previsioni sulla vigenza delle misure regolatorie *de quo*. In particolare, risulta opportuno prevedere la fissazione di un termine di entrata in vigore dello schema tipo di bando di gara che sia adeguato a consentirne un’applicazione consapevole da parte degli EGA nelle diverse aree del paese.
- 11.3 Al riguardo si ritiene utile prospettare che l’emanando schema tipo di bando di gara non si applichi alle procedure già avviate al momento della sua pubblicazione e che, comunque, entri in vigore non oltre il 1° gennaio 2026.
- 11.4 Con riferimento ad eventuali procedure avviate antecedentemente al citato termine, gli EGA sono in ogni caso tenuti alla predisposizione di bandi di gara coerenti con il quadro regolatorio *pro tempore* vigente.